



16 agosto 2021 (RM 144/2021)

MM 9/2021 concernente la modifica parziale del Regolamento organico comunale

1	Scopo.....	2
1.1	Art. 8 – modifica cpv 2	2
1.2	Art. 8 – modifica cpv 3	3
1.3	Art. 109 a - modifica	4
1.4	Art. 110 - modifica.....	5
1.5	Art. 111 - modifica.....	5
2	Conclusioni	5
2.1	Aspetti procedurali e formali	5
2.2	Attribuzione MM	5
2.3	Proposta di decisione	6
3	Abbreviazioni.....	6
4	Appendice 1	7

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo la modifica parziale del Regolamento organico comunale.

1 Scopo

L'obiettivo è di aggiornare talune prassi ancorate nel ROC, che secondo il punto di vista dell'Esecutivo sono desuete, generando costi che possono essere ottimizzati.

In particolare, dopo attenta valutazione si ritiene necessaria la modifica dei seguenti articoli:

- art. 8 - innalzamento del limite d'investimento delegato all'Esecutivo da 20'000 a 40'000 CHF;
- art. 109 a - modifica della procedura d'incasso ed eliminazione del secondo richiamo;
- art. 110 - autorizzazione a riscuotere, adeguamento alla struttura organizzativa del Comune;
- art. 111 - modifica del diritto di firma a favore anche del capo Dicastero Economia e Finanze e adeguamento alla struttura organizzativa del Comune.

Per le spiegazioni di dettaglio si rimanda alle singole modifiche di regolamento.

1.1 Art. 8 – modifica cpv 2

Siamo del parere che il cpv 2 vada attualizzato in merito al limite di spesa delegato dal Legislativo all'Esecutivo.

Allo stato attuale il limite per gli investimenti e i crediti d'opera definitivi è di CHF 20'000.—.

Durante il periodo 1995-2020 sono stati sottoposti al Consiglio comunale 98 messaggi municipali (Comune e ACAP), per dei crediti d'investimento, di cui 19 nella fascia da CHF 20'000 a CHF 40'000, ossia il 19.4% del complessivo indicato in precedenza.

La stratificazione illustrata nella Figura 1, indica in quale ambito sono stati concessi.




Figura 1 - stratificazione funzionale CHF da 20'000 a CHF 40'000/MM per classificazione funzionale per il periodo 1995-2020¹

Sulla base di questi dati crediamo che il limite attuale di CHF 20'000 delegato al Municipio, possa essere innalzato permettendo all'Esecutivo di essere più reattivo in talune circostanze e riducendo nel contempo i costi amministrativi dovuti in particolare all'allestimento di messaggi municipali, unitamente ai tempi di approvazione e crescita in giudicato.

Dopo un'attenta analisi, abbiamo identificato la soglia ideale a CHF 40'000.

1.2 Art. 8 – modifica cpv 3

Nell'ambito della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP – RL 150.100) del 2018, l'art. 115 cpv 1 oltre che a prevedere il referendum dei Comuni, dà agli Enti locali la facoltà anche dell'iniziativa legislativa dei Comuni. Questi due istituti, dall'anno 1995 in poi sono stati sollecitati dal Municipio all'indirizzo del Consiglio comunale nelle seguenti occasioni:

Iniziativa legislativa	Referendum dei Comuni
MM 16/2004 concernente l'iniziativa del Comune di Frasco denominata "ripartizione dei canoni d'acqua tra Cantone, Comune e Patriziati – modifiche della Legge sulla perequazione finanziaria (LPI)"	Nessuno
MM 19/2018 concernente l'iniziativa legislativa dei Comuni "Per comuni forti e vicini al cittadino"	
MM 20/2018 concernente l'iniziativa legislativa dei Comuni "Per comuni forti e vicini al cittadino"	

¹ Fonte dati Comune Lavertezzo

MM 21/2018 concernente l'iniziativa legislativa dei Comuni "Per la revisione transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l'assistenza sociale"	
--	--

L'art. 115 cpv 2 LEDP prevede che la competenza possa essere demandata al Municipio, se il regolamento comunale lo preveda.

L'Esecutivo ne chiede l'assunzione. Il Municipio è consapevole del fatto che la LEDP prescriva che per dare avvio ad un'iniziativa legislativa dei Comuni sia sufficiente la sottoscrizione di almeno 3 Comuni, ma se essa avesse il supporto di un numero maggiore di Enti locali, avrebbe una valenza politica maggiore. Per valenza politica maggiore s'intende che se più Comuni aderiscono ad essa, significa che l'esigenza è fattuale, in considerazione del fatto che tale strumento propone delle modifiche alle basi legali cantonali.

L'Esecutivo, sulla base della statistica poc'anzi illustrata, ha sottoposto temi di una certa rilevanza nei rapporti fra i Comuni e il Cantone. Crediamo che anche in futuro se il Municipio disporrà della delega utilizzerà questo strumento civico *cum grano salis*; nel dubbio potrà sempre sottoporre l'avvallo all'Organo legislativo.

1.3 Art. 109 a - modifica

Sotto il profilo statistico abbiamo la seguente situazione, illustrata nella Figura 2.

	totale	% su fatture
fatture emesse	56'765	
1 richiamo	6'115	10.8
2 richiamo	2'600	4.6
diffida	1'746	3.1
preceppi	1'009	1.8

Figura 2 - statistica dei solleciti di pagamento durante il periodo 1999-2020 (Comune e ACAP)²

Dopo una verifica della procedura d'incasso si è giunti alla conclusione che la fase del secondo richiamo non produca quasi alcun effetto positivo sul numero di fatture incassate ma costituisca un inutile carico per l'amministrazione comunale generando costi per la collettività.

Siamo del parere di stralciare la prassi del secondo richiamo, concedendo al debitore un tempo leggermente superiore all'attuale (15 giorni invece di 10 al primo richiamo), sia la soluzione ottimale. Dopodiché si procederà come da prassi in vigore con l'invio della diffida di pagamento.

Va qui evidenziato che le fatture emesse dal Comune sono, di principio, equiparate all'art. 80 della Legge sull'esecuzione e fallimento (RS 281.1).

² Fonte dati Comune Lavertezzo

1.4 Art. 110 - modifica

La modifica segue l'evoluzione della struttura organizzativa comunale, introdotta dopo l'entrata in vigore del regolamento, avvenuta nell'anno 1991.

1.5 Art. 111 - modifica

Questa modifica si focalizza nella gestione concernente il traffico dei pagamenti; allo stato attuale il diritto è limitato al Sindaco/Vice Sindaco e al segretario comunale/vice segretario comunale.

L'obiettivo è quello di coinvolgere e delegare ad altri soggetti in seno all'Esecutivo e all'Amministrazione comunale di tali competenze, al di fuori del Sindaco, Vice Sindaco e segretario comunale, al fine di snellire le procedure interne.

2 Conclusioni

2.1 Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall'art. 13 let. a) LOC.

2.2 Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC, 47 e 48 ROC, si attribuiscono

***alla Commissione delle petizioni e
alla Commissione della gestione***

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

2.3 Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamato l'art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a voler approvare:

1. la modifica degli art. 8, 109 a, 110 e 111;
2. l'entrata in vigore di cui al punto 1. del dispositivo di risoluzione, tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL, a decorrere dall'1 ottobre 2021.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

La Sindaca:

Il Segretario:



T. Bettazza



D. Gianella

3 Abbreviazioni

art.	articolo/articoli.
cpv	capoverso/i.
let.	lettera.
LOC	Legge organica comunale.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
SEL	Sezione enti locali.

4 Appendice 1

Legenda: **testo in rosso** = nuovo
~~testo in rosso~~ = stralcio

REGOLAMENTO ORGANICO COMUNALE

Attribuzioni Art. 8¹ omissis

**Deleghe al
Municipio**

²Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:

- di spese di investimento (art. 13 lett. e LOC) fino ad un importo di fr. ~~20'000.-~~40'000.-;
- di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC), fino ad un importo di preventivo di fr. ~~20'000.-~~40'000.-;
- di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 let. h LOC), fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di fr. ~~20'000.-~~ 40'000.-;
- intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC), fino ad un importo di causa di fr. ~~20'000.-~~ 40'000.-;
- degli artt. 166 a e 166 b ROC.³

³Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum **e iniziative legislative** dei Comuni.

**Termine dei
crediti**

⁴Omissis.

**Procedura di
incasso –
norma
generale**

Art. 109 a Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data d'emissione. Qualsiasi ritardo dà luogo a un richiamo scritto, con proroga del termine di pagamento di ~~10~~ **15** giorni; se tale termine non è rispettato viene intimato ~~un secondo richiamo con un'ulteriore proroga di 10 giorni ed infine~~ una diffida di pagamento con un termine perentorio di 10 giorni. Dopodiché si darà inizio alla procedura esecutiva. Su richiesta scritta del debitore, il Municipio può concedere delle dilazioni.

I termini non mutano anche se il debitore ha presentato un reclamo o un ricorso.

³ Approvato dal CC durante la seduta del 26.10.2017 – approvazione SEL dell'8.01.2018 (Inc. no. 124-RE-14464) – entrata in vigore in data 01.04.2018 (RM 912/2018)

Le spese di diffida saranno a carico del debitore, le stesse possono variare da un minimo di fr. 30.— a un massimo di fr. 50.— fissata tramite ordinanza municipale.

La presente norma è di carattere generale e non pregiudica eventuali disposizioni già in vigore nelle leggi speciali.

Autorizzazione riscuotere **Art. 110** Il segretario comunale (~~il cassiere, ecc.~~) o i funzionari del servizio finanze o di cancelleria sono ~~è autorizzati~~ a riscuotere in contanti o tramite sistemi di pagamento elettronici, per conto del comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti per altre ragioni, quando l'interesse del comune lo giustifichi, sempre ritenuto l'obbligo del riversamento come all'articolo precedente 109.

Diritto firma **di Art. 111** ~~Il segretario comunale (il cassiere, ecc.) ha il diritto di firma collettiva con il sindaco o con il vice sindaco per le operazioni relative ai conti correnti.~~
Il segretario comunale o il vice segretario, unitamente al capo servizio finanze hanno diritto di firma collettiva, separatamente con il Sindaco o il Vicesindaco o con il capo dicastero finanze, per le operazioni relative ai conti correnti postali ed ai conti correnti bancari.